



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. 34.43.01/206.6.3/2021

Roma. vedi intestazione digitale

M

**Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
*va@pec.mite.gov.it***

Oggetto: **[ID: 9362]** Procedura di V.I.A.-PNRR ex dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006
**“Bioraffineria di Livorno: realizzazione, all'interno dell'area di pertinenza della Raffineria
di Livorno, di una sezione di bioraffineria destinata alla produzione biocarburanti.”**
Proponente: Eni S.p.A. Raffineria di Livorno

Parere tecnico istruttorio

p.c.

M **Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNNR-PNIEC
*compniec@pec.mite.gov.it***

Alla. **Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Pisa e Livorno
*sabap-pi@pec.cultura.gov.it***

M **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico DG ABAP**

Alla **Regione Toscana
*regionetoscana@postacert.toscana.it***

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

M



VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione “Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, pubblicato sulla G.U. 16 del 21/01/2020, entrato in vigore il 05/02/2020, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), convertito dalla Legge n. 55 del 22 aprile 2021, (pubblicata in G.U.R.I.- Serie Generale n.102 del 29-04-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTO che l'ex Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *“Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *“Specifiche Tecniche”*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'ex Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione Generale PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;

My



CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale PBAAC n. 6/2010 del 19/03/2010, *“Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale”*, pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, *“Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici”*, pubblicata sul relativo sito istituzionale all'indirizzo www.dgabap.beniculturali.it, sezione *“Normativa”*, paragrafo *“Archivio normativa”*;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di via] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 credo legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, ove gli elaborati progettuali siano a livello che consentano compiuta redazione della relazione paesaggistica”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, in particolare l'art 25, rubricato *“Verifica preventiva dell'interesse archeologico”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*;

VISTA la circolare n. 53 del 22/12/22 della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *“Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali indicazioni tecniche”*;

CONSIDERATO che il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla g-ter del comma 1 dell'art 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare l'art 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge che ha introdotto all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIAdi competenza statale;

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Competenze materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti”*;

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)”*;

Mg



VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, numero 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, in particolare l’art. 41, comma 4, e l’Allegato I-8, entrato in vigore il 1° luglio 2023;

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D. Lgs. n. 36 del 2023 (“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”) e l’abrogazione del D. Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D. Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I-8;

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione;

CONSIDERATO che la **Società Eni S.p.A – Raffineria di Livorno**, con nota **prot. RAFLI DIR 61/275-2022 del 21/11/2022**, acquisita al prot. MITE-148947 in data 28/11/2022, ha presentato l’istanza di avvio della valutazione di impatto ambientale per il progetto “**Bioraffineria di Livorno: realizzazione, all’interno dell’area di pertinenza della Raffineria di Livorno, di una sezione di bioraffineria destinata alla produzione biocarburanti**”, trasmettendo i relativi elaborati progettuali;

CONSIDERATO che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (**MASE**), con nota **prot. 53369 del 05/04/2023**, agli atti di questo Ufficio con prot. 5209-A del 06/04/2023, ha comunicato la procedibilità dell’istanza e l’avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal Proponente sull’apposita piattaforma web;

CONSIDERATO che **questa Soprintendenza speciale**, con nota prot. 5632 del 14/04/2023, ha chiesto alla Soprintendenza competente per territorio il parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno**, con nota prot. n. 6785 del 26/04/2023, ha espresso le proprie valutazioni endoprocedimentali che di seguito si riportano:

“Il progetto denominato Bioraffineria Livorno, prevede la realizzazione di una sezione di bioraffineria, destinata alla produzione di biocarburanti, all’interno del perimetro attuale dello stabilimento esistente. Nello specifico verranno realizzati i seguenti impianti (come dettagliati nella relazione paesaggistica):

- *la sezione di pretrattamento PTU, posta nella zona nord dell’area Lubrificanti della Raffineria, in un’area libera, di circa 7.000 mq;*
- *la sezione SR+Ecofining, posizionata in area a sud, adibita attualmente ad aree di cantiere, avente una superficie complessiva pari a circa 33.000 mq;*
- *l’impianto UCO/RUCO, costruito su una superficie libera da circa 4.000 mq nelle vicinanze del PTU.*

Per quanto riguarda la situazione vincolistica, l’area oggetto di intervento ricade nella Scheda Ambito di Paesaggio 08, piana Livorno-Pisa-Pontedera, nella quale si evidenzia che negli ultimi settant’anni, nell’area di Livorno e Collesalveti, si registrano significative dinamiche di trasformazione relative alle aree produttive fra le quali viene citata anche l’area industriale di Stagno. Al punto 6.1, Obiettivi di qualità e direttive, l’obiettivo 1 riporta le seguenti direttive correlate, finalizzate ad assicurare la compatibilità dei nuovi interventi, in relazione anche alle aree industriali:

Mg



1.3 – assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;

1.7 - riqualificare da un punto di vista paesaggistico le grandi piattaforme produttive e logistiche (interporto di Livorno; canale dei Navicelli; area industriale di Pontedera), assicurare la compatibilità dei nuovi interventi e promuovere progetti di recupero e riuso delle strutture industriali dismesse.

Per quanto attiene alle valutazioni di ambito/paesaggistico/monumentale, per la VIA in oggetto, questa Soprintendenza esprime parere favorevole, in quanto le opere previste si sviluppano all'interno del perimetro della raffineria esistente, la cui area in parte rientra nel territorio comunale di Livorno, e in parte nel territorio comunale di Collesalveti, frazione di Stagno, non comportando una nuova espansione dei margini dell'area a carattere industriale. Pertanto si ritiene che la realizzazione dei nuovi impianti, come esplicitato nella documentazione tecnica allegata, non incida in maniera sostanziale sui caratteri paesaggistici dell'area, non determinando interferenze con i percorsi panoramici e non alterando lo skyline attuale, in quanto le opere progettuali costituiscono di fatto un'integrazione del sito industriale esistente, essendo ubicate su aree disponibili, in parte già pavimentate, adiacenti agli impianti in essere.

Per quanto riguarda le valutazioni di carattere archeologico si conferma il parere già espresso con prot. 4919 del 27.03.2023 relativamente alla Valutazione preventiva di interesse archeologico.

Vista, infatti, la Relazione archeologica, trasmessa con note ns. prot. 3609 del 7.03.2023 e 4034 del 14.03.2023, si concorda con il livello medio di rischio archeologico evidenziato in detta relazione; pertanto, considerato che l'area oggetto del progetto, sebbene già urbanizzata e occupata in massima parte da edifici industriali, è assai vicina a siti a vincolo archeologico o già noti sia in bibliografia che da scavi recenti, si esprime parere favorevole con la prescrizione di prevedere per tutti i lavori che comportino movimentazione terra oltre 50 cm di profondità, compresi gli scavi per i collegamenti elettro-strumentali e le interconnessioni con la raffineria, assistenza archeologica continuativa in corso d'opera svolta su incarico del committente da parte di personale qualificato, del cui nominativo questo Ufficio dovrà essere informato.

Non si ritiene necessaria l'effettuazione di saggi archeologici preventivi.

Si segnala che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area interessata dall'intervento potrebbe comportare una variante al progetto nonché la necessità di effettuare indagini archeologiche volte alla documentazione e alla tutela dei rinvenimenti, sempre a carico della committenza.

Per quanto riguarda il Piano Regionale, la cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, riporta l'area esclusa dal vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004, pertanto si riferisce che la proposta progettuale non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004".

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MASE, con nota prot. 13055 del 20/11/2023, ha formulato al Proponente la richiesta di integrazioni;

CONSIDERATO che il Proponente, in data 19/01/2024 e 01/03/2024, ha inviato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sulla piattaforma web del MASE;

CONSIDERATO che questa **Soprintendenza Speciale**, con nota prot. n. 8859 del 20/03/2024 ha informato la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno della pubblicazione della documentazione integrativa sulla piattaforma web del MASE;

CONSIDERATO che il **Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 11685-I del 19/04/2024 ha formulato il proprio contributo istruttorio, do seguito riportato:

Mg



“Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

Considerato che la Soprintendenza non ha ritenuto di assoggettare l’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che la Soprintendenza ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto in esame, con prescrizione di sorveglianza in corso d’opera da parte di professionisti archeologi in possesso dei requisiti di legge per tutte le opere che comportino scavo e movimentazione terra oltre 50 cm di profondità, compresi gli scavi per i collegamenti elettro-strumentali e le interconnessioni con la raffineria;

Nel concordare con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza, si ribadisce il rigoroso rispetto delle citate prescrizioni e delle indicazioni dettagliate dalla stessa.

Si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell’intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 41, co. 4 e dall’Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida”.

A conclusione dell’istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, questa **Soprintendenza speciale** esprime,

parere tecnico istruttorio favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dall’Eni S.p.A. Raffineria di Livorno per il progetto **“Bioraffineria di Livorno: realizzazione, all’interno dell’area di pertinenza della Raffineria di Livorno, di una sezione di bioraffineria destinata alla produzione biocarburanti”**, nei comuni di Livorno e Collesalveti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Occorrerà prevedere, per tutti i lavori che comportino movimentazione terra oltre 50 cm di profondità, compresi gli scavi per i collegamenti elettro-strumentali e le interconnessioni con la raffineria, assistenza archeologica continuativa in corso d’opera svolta su incarico del committente da parte di personale qualificato, del cui nominativo la Soprintendenza competente dovrà essere informata;
2. il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell’intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dall’art. 41, co. 4 e dall’Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida.

Prescrizioni : 1, 2

Ambito di applicazione: componente archeologia

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza: Corso d’opera-Fase di realizzazione

Verifica di ottemperanza: MiC – Soprintendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno

Mg



Considerato infine che, come dichiarato dalla Soprintendenza competente nel parere prot. n. 6785 del 26/04/2023, gli interventi previsti nel progetto non ricadono in ambiti tutelati dal D.Lgs. 42/2004, il progetto in argomento non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili
(marina.gentili@cultura.gov.it)

Il Dirigente del Serv. V della DGABAP
Dott. Massimo CASTALDI

Il Soprintendente Speciale per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA